

SENT. n. 22163/17...10
CRON. n. 2259/17...10
Cup 23527/17



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE PRIMA

composto dai magistrati:

dr.ssa Franca Mangano	presidente
dr.ssa Luciana Sangiovanni	giudice
dr.ssa Anna Mauro	giudice rel.

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 23191/2015, vertente

TRA

██████████ nato a Roma il 25.11.1994, rappresentato e difeso dall'avv.to Salvatore Fachiele

PARTE ATTRICE

E

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro in carica

PARTE CONVENUTA-CONTUMACE

E

Roma Capitale rappresentata e difesa dall'avv.to Ludovico Patriarca giusta delega in atti

con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma

OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore ha convenuto dinanzi al Tribunale di Roma il Ministero dell'Interno e Roma Capitale per sentir dichiarare il suo status di cittadino italiano.

Il Ministero dell'Interno, ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.

Roma Capitale si è costituita eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva.

Tale eccezione è fondata in quanto l'autorità competente in merito all'accoglimento o al rigetto della domanda di cittadinanza è esclusivamente il Ministero dell'Interno e il sindaco, che nella specie, attraverso un funzionario delegato, ha rigettato la domanda avanzata dall'attore, ha agito quale Ufficiale di Stato civile ossia quale Ufficiale di Governo (Cass.n. 9847/1994).

Deve, quindi, essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva della convenuta Roma Capitale.

Il Ministero dell'Interno, ancorché regolarmente citato, non si è costituito e deve essere dichiarato contumace.

La domanda merita accoglimento.

L'art.4 secondo comma L.91/1992 consente di ottenere la cittadinanza italiana a colui che nasce in Italia da genitori stranieri e che sia stato ininterrottamente residente sul territorio italiano fino al compimento della maggiore età, tramite una dichiarazione di volontà da rendere all'Ufficiale dello Stato civile (del comune di residenza) entro un anno dal compimento del 18° anno di età.

La richiesta può essere presentata, quindi, nel periodo tra i 18 e i 19 anni.

Nel caso in esame, l'attore ha ritualmente formalizzato tale richiesta al Comune di residenza entro il compimento del diciannovesimo anno di età ma la sua domanda è stata respinta in quanto non in possesso della necessaria documentazione; in particolare non produceva un regolare permesso di soggiorno per il periodo 25.11.2010-25.11.2012.

Ebbene, alla luce della documentazione versata in atti, deve ritenersi che il mancato conseguimento del permesso di soggiorno per questo periodo non sia imputabile all'attore, all'epoca minorenni e, quindi, impossibilitato ad adempiere autonomamente alle prescrizioni in materia. Ed invero, siffatti adempimenti avrebbero dovuto essere effettuati da chi esercitava sul minore la responsabilità genitoriale e gli effetti dell'inerzia di costoro non può ricadere sull'attore all'epoca minorenni.

Egli, d'altra parte, ha effettivamente risieduto nel territorio italiano ininterrottamente avendo frequentato le scuole in Italia ed avendo conseguito il 28.6.2013 il diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione che ha durata legale di otto anni. Egli risulta, inoltre, regolarmente iscritto nei registri dell'anagrafe della popolazione del comune di Roma dalla nascita sino al raggiungimento della maggiore età.

In conclusione, dunque, deve certamente accordarsi tutela alla posizione dell'attore poiché, nel periodo in relazione al quale non ha avuto il permesso di soggiorno ha provato di essere stato in Italia in via permanente e continuativa e lo è stato comunque dalla nascita sino al compimento del diciottesimo anno di età.

Ne discende che, in accoglimento della domanda, deve essere riconosciuto in capo all'attore lo status di cittadino italiano sin dal raggiungimento della maggiore età.

La domanda di risarcimento del danno deve essere rigettata.

Orbene l'art 163 c.p.c., comma 2 nn. 3 e 4 dispone che la citazione deve contenere "la determinazione della cosa oggetto della domanda; i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda."

In tema di risarcimento del danno da fatto illecito o da inadempimento contrattuale, la "cosa" oggetto della domanda è il pregiudizio di cui si invoca il ristoro, e gli "elementi di fatto" costitutivi della pretesa sono rappresentati dalla descrizione della perdita che l'attore lamenta di avere patito.

Tali disposizioni consentono da un lato al convenuto l'esercizio del diritto di difesa e dall'altro al giudice di individuare il *thema decidendum*. L'attore ha, quindi, il dovere di indicare analiticamente i fatti materiali che ritiene siano stati fonte di danno e in cosa è consistito il pregiudizio non patrimoniale e quello patrimoniale nonché i criteri di calcolo da utilizzare per quantificare il danno.

Questi principi sono stati ripetutamente affermati dalla Corte di Cassazione (cfr Sez. U, Sent. n. 11353 del 17/06/2004, secondo cui "*l'onere di contestazione gravante sul convenuto, e quello di allegazione gravante sull'attore, sono tra loro speculari e complementari: sicché il mancato assolvimento del secondo, non fa sorgere il primo*"; Cass. Sent. n. 10527 del 13/05/2011, secondo cui "*l'onere di allegazione (...) va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche*"; Cass. Sent. n. 691 del 18/01/2012, secondo cui "*le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta in tesi colpevole della controparte (...), ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, e ciò a*



prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo"

Tali oneri non sono stati assolti nella specie avendo genericamente richiesto l'attore il risarcimento del danno per i danni subiti.

La domanda deve pertanto ritenersi del tutto generica poiché non ha messo in condizione né la parte convenuta né il giudice di sapere di quale concreto pregiudizio chiede il ristoro. Essa, dunque, deve essere rigettata.

Ricorrono, infine, tutti i presupposti per considerare fondata la domanda di ammissione del ricorrente al Patrocinio a spese dello Stato, sia sotto il profilo della non manifesta infondatezza della pretesa, sia sotto il profilo reddituale, attesa la dichiarata totale assenza di reddito in Italia ed all'estero (cfr. art.79 DPR 115/2002 e succ.mod.).

Spese compensate attesa l'ammissione al gratuito patrocinio.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:

- dichiara la carenza di legittimazione passiva in capo alla convenuta Roma Capitale
- dichiara che ██████████ ██████████, nato a Roma il 03.03.1994, ha conseguito la cittadinanza italiana al compimento al diciottesimo anno di età;
- ordina alle competenti autorità di procedere alle relative annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno;
- ammette l'attore al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
- dichiara interamente compensate le spese di causa.

Roma, 9.6.2017

L'Estensore

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma il

27 NOV. 2017

Il Presidente